



Comune di Pistoia

Servizio Personale e Politiche di inclusione sociale
Via A. Capitini 7 - Pistoia

ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DEGLI ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA (Legge Regione Toscana 82/2009)

LINEE GUIDA PER I CONTROLLI

PREMESSO CHE:

- la Legge Regionale 28 dicembre 2009, n. 82 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” disciplina l'accREDITamento delle strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private, dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona, compresi quelli che operano nelle aree dell'integrazione socio sanitaria, al fine di promuovere la qualità del sistema integrato dei servizi e delle prestazioni e l'adeguatezza alla soddisfazione dei bisogni, nonché favorire la pluralità dell'offerta dei servizi;
- l'art 2 della citata legge specifica che per “accREDITamento” si intende il riconoscimento del possesso dei requisiti dalla stessa previsti (articolo 3), rispettivamente per le strutture autorizzate, per i servizi di assistenza domiciliare e per gli altri servizi alla persona;
- il D.P.G.R. 86/R 2020 ”Regolamento di attuazione della L.R. 28 Dicembre 2009, n. 82 (accREDITamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) in materia di requisiti e procedure di accREDITamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” individua, tra l'altro, i requisiti generali, distinti per tipologia di erogatore e di servizio, per l'accREDITamento dei soggetti pubblici e privati che erogano servizi di assistenza domiciliare;
- le D.G.R. n. 245 del 15/03/2021 e n. 289 del 22/03/2021 approvano i requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accREDITamento, i requisiti degli altri servizi alla persona, nonché gli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la D.G.R. n. 1031 del 12/09/2022 disciplina i criteri e le modalità di aggiornamento e pubblicazione degli elenchi dei soggetti accREDITati per l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e degli altri servizi alla persona;

RICHIAMATI, con riferimento alla stessa L.R. 82/2009:

- l'art. 7, che attesta che i soggetti pubblici e privati, compresi gli enti e organismi a carattere non lucrativo, che erogano servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, nonché gli operatori individuali che erogano servizi di assistenza domiciliare, sono accreditati dal Comune territorialmente competente, a seguito di presentazione di dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal citato regolamento 86/R e dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 245/2021 e 289/2021;
- l'art. 8, che disciplina la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, effettuati da parte degli erogatori di servizi accreditati, sulla base degli indicatori contenuti nelle deliberazioni della Giunta Regionale n. 245/2021 e 289/2021;
- l'art. 9, che assegna ai Comuni l'attività di controllo sui medesimi, da effettuarsi, anche “a campione”, entro novanta giorni dall'accREDITAMENTO in ordine al possesso dei requisiti, e ogni anno relativamente al mantenimento dei requisiti prescritti e all'effettuazione della verifica di cui al sopracitato art. 8, precisando che, nel caso di servizi di natura sociosanitaria, il Comune è tenuto a richiedere il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di riferimento;

Il presente Piano:

- viene adottato in conformità all'articolo 9 della Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 e ss.mm.
- individua le modalità con cui le dichiarazioni sostitutive presentate per l'accREDITAMENTO dei servizi di cui all'articolo 7, comma 1 (servizi di assistenza domiciliare e altri servizi alla persona, esclusi operatori individuali) vengono sottoposte a controllo

OGGETTO DEI CONTROLLI

L'oggetto delle verifiche è costituito dalle informazioni, notizie, stati, qualità ecc. riportati sulla dichiarazione sostitutiva presentata da soggetti pubblici e privati per l'accREDITAMENTO dei servizi

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E IDENTIFICAZIONE DELLE RELATIVE PRATICHE

Le verifiche di cui al presente Piano verranno effettuate:

entro 90 giorni dall'accREDITAMENTO:

- a) su tutti i soggetti, nel caso che le dichiarazioni presentate nel trimestre siano 5 o meno di 5

- b) a campione, mediante estrazione casuale, su una quota corrispondente al 10% del totale delle dichiarazioni, arrotondato per eccesso

ogni anno:

il Comune controlla il mantenimento dei requisiti prescritti e l'effettuazione della verifica di cui all'art. 8 della Legge 82/2009 (*Verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti*)

Nel caso di servizi di natura sociosanitaria, il comune richiede il parere dell'azienda unità sanitaria locale.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI

1. Il Comune verifica tramite richiesta di presentazione di documentazione oppure tramite verifiche presso la sede del soggetto controllato, la sussistenza dei requisiti specifici per l'assistenza domiciliare o per altri servizi alla persona dichiarati.
2. I suddetti controlli potranno essere effettuati anche da apposita Commissione debitamente nominata.
3. Il Servizio competente controlla la trasmissione al Comune della documentazione relativa alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti ai sensi dell'art. 8 della Legge 82/2009.
4. Nei casi di non conformità il Comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi e, se del caso, a presentare osservazioni, controdeduzioni e documentazione integrativa in un'ottica di partecipazione al procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990. Il soggetto è poi tenuto a comunicare al comune l'avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento il comune con provvedimento motivato, revoca l'accreditamento.

Il Comune, ogniqualvolta deve effettuare un controllo presso la sede del controllato, in ordine al possesso dei requisiti, deve comunicare per iscritto, con almeno un preavviso di 10 giorni: - Data e ora del controllo, - l'oggetto del controllo, ovvero i requisiti di cui all'Allegato C della delibera regionale n.245/2021 e i documenti atti a comprovarli - l'incaricato del controllo; - I soggetti che devono essere presenti, con riferimento al servizio accreditato; - il luogo in cui sarà effettuato il controllo, che può a discrezione della Commissione, essere la sede del Comune o del servizio controllato. Il Comune ogni volta che effettua un controllo deve redigere apposito verbale e trasmetterlo al soggetto accreditato.

AGGIORNAMENTO DEL PRESENTE PIANO

Il presente Piano potrà essere aggiornato in funzione di modifiche normative e/o organizzative emanate successivamente alla sua approvazione.